

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1180/2012 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2012

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾ (il codice), in particolare l'articolo 247,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° dicembre 2012 la Repubblica di Turchia ha aderito, in quanto parte contraente, alla convenzione del 20 maggio 1987 tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, relativa ad un regime comune di transito (la convenzione). Con decisione n. 4/2012 del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune del 26 giugno 2012 ⁽²⁾ la convenzione è stata modificata al fine di adeguare i documenti di garanzia per il transito comune nella prospettiva dell'adesione della Turchia alla convenzione. Occorre pertanto adeguare di conseguenza i corrispondenti documenti di garanzia per il transito comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Poiché la decisione n. 4/2012 ha stabilito l'obbligo di utilizzare i documenti di garanzia adeguati, per tener conto dell'adesione della Turchia, dal 1° dicembre 2012, anche i corrispondenti documenti di garanzia previsti dal regolamento (CEE) n. 2454/93 devono essere adeguati con effetto a decorrere da tale data. Occorre tuttavia stabilire norme che consentano l'utilizzo dei documenti di garanzia conformi al modello applicabile anteriormente al 1° dicembre 2012 per un periodo transitorio, fatti salvi i necessari adeguamenti.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93.

- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:

1. L'allegato 48 è sostituito dal testo figurante nell'allegato I del presente regolamento.
2. L'allegato 49 è sostituito dal testo figurante nell'allegato II del presente regolamento.
3. L'allegato 50 è sostituito dal testo figurante nell'allegato III del presente regolamento.
4. Nella casella 7 dell'allegato 51, il termine «Turchia» è inserito tra i termini «Svizzera» e «Andorra».
5. Nella casella 6 dell'allegato 51 bis, il termine «Turchia» è inserito tra i termini «Svizzera» e «Andorra».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 2012.

Fino al 30 novembre 2013 gli operatori economici possono tuttavia utilizzare il modello figurante nell'allegato 48, 49, 50, 51 o 51 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1159/2012 della Commissione ⁽⁴⁾ con i necessari adattamenti geografici e di elezione di domicilio o di indirizzo del mandatario.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.⁽²⁾ GU L 297 del 26.10.2012, pag. 34.⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 336 dell'8.12.2012, pag. 1.